

Allegato B) alla delibera consiliare n. 28/2023 dd. 28.12.2023

*Il Segretario comunale reggente
Comite dott.ssa Maria*



COMUNE DI TELVE DI SOPRA
Provincia di Trento



REGOLAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20.01.2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.12.2023

INDICE

TITOLO I – GENERALITA'

art. 1	Premesse	pag. 3
art. 2	Usi dell'acqua	pag. 3
art. 3	Impianti per uso pubblico	pag. 3

TITOLO II – NORME TECNICHE

art. 4	Rete di distribuzione	pag. 4
art. 5	Esecuzione lavori e manutenzione impianti	pag. 4
art. 6	Norme tecniche relative agli impianti esterni	pag. 4
art. 7	Divieto dell'Utente di modificare l'impianto esterno	pag. 5
art. 8	Impianto interno	pag. 6
art. 9	Altre norme di comportamento relative a costruzione e manutenzione impianti	pag. 6
art. 10	Pressione dell'acqua al punto di consegna	pag. 7
art. 11	Contatori	pag. 7
art. 12	Contatori divisionali	pag. 7
art. 13	Proprietà dei contatori	pag. 8
art. 14	Ubicazione dei contatori	pag. 8
art. 15	Pozzetto e locale contatore	pag. 9
art. 16	Installazione dei contatori	pag. 10
art. 17	Verbali dei contatori	pag. 10
art. 18	Funzionamento difettoso e verifica dei contatori	pag. 10
art. 19	Perdite dovute a rotture dell'impianto	pag. 10

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

art. 20	Modalità per la fornitura	pag. 11
art. 21	Stipula e durata del contratto di fornitura	pag. 11
art. 22	Subentro/Voltura contrattuale	pag. 11
art. 23	Disdetta/Cessazione contrattuale	pag. 12
art. 24	Fallimento/Decesso Utente	pag. 12
art. 25	Tariffe	pag. 12
art. 26	Erogazione dell'acqua	pag. 13
art. 27	Lettura contatori	pag. 13
art. 28	Fatturazione e pagamento	pag. 13
art. 29	Rateazione	pag. 14
art. 30	Consumi abusivi	pag. 14
art. 31	Diritto di rifiuto e revoca della fornitura	pag. 14
art. 32	Forniture particolari	pag. 14
art. 33	Bocche antincendio private	pag. 15
art. 34	Sanzioni per manomissioni	pag. 15
art. 35	Sanzioni per contravvenzioni al regolamento	pag. 15

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE

art. 36	Obbligatorietà	pag. 16
art. 37	Applicabilità del diritto comune	pag. 16
art. 38	Abrogazioni e norme transitorie	pag. 16

ART. 1 PREMESSE

Il servizio di attingimento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano è gestito dal Comune in economia.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

L'utilizzo dovrà essere esercitato dagli utenti nella logica della razionalizzazione della risorsa idrica, con l'attivazione di comportamenti tesi al risparmio negli usi quotidiani, atti ad evitare ogni spreco.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura dell'acqua sono contenute nel presente regolamento.

ART. 2 USI DELL'ACQUA

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, **per uso civile** ovvero:

- A) **USO DOMESTICO:** diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze.
- B) **USO NON DOMESTICO:** diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici:
 - B1) **uso commerciale/industriale:** fornitura in favore di uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi, attività produttive di beni e servizi ecc..;
 - B2) **uso comunitario:** fornitura in favore di caserme, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi, ecc...;
 - B3) **uso cantiere:** fornitura temporanea per lavori di costruzioni e/o di ristrutturazione edilizia;
 - B4) **uso abbeveramento bestiame:** consumi relativi a stalle munite di contatore per abbeveramento del bestiame degli allevamenti in genere, con esclusione di usi collegati e complementari;
 - B5) **uso agricolo:** nelle zone non servite dal Consorzio Miglioramento Fondiario o da Consorzi Irrigui, compatibilmente alle disponibilità idriche ed alla potenzialità della rete, è possibile l'uso esclusivamente con installazione di un misuratore per l'irrigazione di campi. In situazioni di carenza idrica, il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente tale genere di fornitura, anche mediante sigillatura del rubinetto a monte del misuratore senza che l'Utente possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali;
 - B6) **uso innaffiamento:** fornitura per innaffiamento di orti e giardini privati mediante impianti interni separati, adibiti esclusivamente a tale uso. In situazioni di carenza idrica, il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente tale genere di fornitura, anche mediante sigillatura del rubinetto a monte del misuratore senza che l'Utente possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali;
 - B7) **uso speciale:** consumi relativi all'alimentazione di idranti antincendio di beni privati e pubblici;
 - B8) **altri usi:** categoria residuale eventualmente stabilita dalla Giunta comunale.

L'acqua potabile viene fornita anche **per uso pubblico** attraverso gli impianti di cui al successivo articolo.

ART. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

L'acqua potabile viene fornita anche per **uso pubblico** attraverso i seguenti impianti:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita a cura e spese del Comune.

E' fatto divieto di prelevare acqua da:

- fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
- bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

TITOLO II – NORME TECNICHE

ART. 4 RETE DI DISTRIBUZIONE

Per "**rete principale**" si intende il complesso delle tubazioni e apparecchiature idrauliche, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

Per "**derivazione di utenza**" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

- **impianto esterno:** comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'Utente;
- **impianto interno:** comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Nel caso di derivazione di utenza a pettine, il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto dal Comune, in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico, salvo diversamente disposto dall'Ufficio Tecnico comunale.

ART. 5 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

Rete principale: le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche nonché i pozzetti di ispezione vengono costruiti, gestiti e manutentati a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

Impianto esterno: le spese di realizzazione dell'impianto esterno sono a totale carico del proprietario o per esso dell'Utente, sia per quanto riguarda il tratto su suolo privato che l'eventuale tratto su suolo pubblico e la sua esecuzione è eseguita a cura del proprietario e secondo i criteri stabiliti dal Comune.

Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno è a totale carico del proprietario. Rimane di competenza comunale la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di derivazione di utenza a pettine, realizzato dal Comune durante i lavori di rifacimento della rete acquedotto.

Impianto interno: l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

ART. 6 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

Di norma, l'allacciamento delle singole utenze deve avvenire a livello del pozzetto realizzato lungo i rami dell'acquedotto comunale, su indicazione dell'Ufficio Tecnico comunale; è vietata qualsiasi presa diretta sulla rete principale.

Di norma il diametro delle tubature dell'impianto esterno è $\frac{3}{4}$ di pollice per unità abitativa.

Potrà essere concesso diametro superiore ai $\frac{3}{4}$ di pollice per impianti esterni su richiesta tecnicamente motivata.

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico del proprietario.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

In caso di rotture su vecchi allacciamenti, nel caso non sia già stato eseguito l'allacciamento all'acquedotto a livello del collettore comunale, l'Utente a sue spese dovrà allacciarsi al collettore più vicino da concordare con l'Ufficio Tecnico comunale, previa ricerca e tappatura sullo stacco dalla condotta della rete principale della vecchia utenza e previo ripristino della pavimentazione stradale. Questo per evitare di lasciare in pressione dei tratti di rete non più operativi che costituiscono potenziali punti di rottura e perdita non immediatamente monitorabile. A garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori e del ripristino della pavimentazione dovuto al calo naturale del terreno dovrà essere versato da parte del richiedente un deposito cauzionale stabilito nell'importo dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale o dal vigente Regolamento comunale Scavi e Ripristini, in relazione all'entità dei lavori ed alla tipologia di pavimentazione da ripristinare.

Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Le tubazioni relative alle derivazioni esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente regolamento, in occasione del loro rifacimento.

ART. 7

DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

Di norma non è consentito all'Utente, né al proprietario, né all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare, o comunque modificare alcuna parte della derivazione d'utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere, l'Utente potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le proprie esigenze previa autorizzazione da parte del Comune.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata, o i misuratori, o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di

tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento dei contatori.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

ART. 8 IMPIANTO INTERNO

L'Utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'Utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia. Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'Utente.

Per evitare, a seguito di eventuali depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'Utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

ART. 9 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE A COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI

Negli impianti interni l'Utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente;
- b) nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate;
- c) nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento;
- d) nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;
- e) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee;
- f) è ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte;
- g) tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;
- h) l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato;

- i) è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature;
- j) gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche;
- k) per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento;
- l) il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali;
- m) gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio;
- n) gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore;
- o) il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi;
- p) per lavoro di allacciamento alla rete principale, l'Utente si impegna ad osservare le seguenti disposizioni:
 - chiedere l'ordinanza del Sindaco per l'eventuale chiusura temporanea della strada;
 - assumere ogni onere e responsabilità per danni che, a causa dei lavori di scavo, dovessero venire arrecati ad impianti idrici, elettrici, telefonici o altro di proprietà di terzi o del Comune;
 - dovranno, inoltre, essere rispettate le norme sulla circolazione stradale.

ART. 10 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

A tutela dell'impianto interno è fatto obbligo all'Utente di provvedere ad installare idoneo riduttore di pressione.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

L'eventuale alloggiamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il Comune.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'Utente.

ART. 11 CONTATORI

Ogni consumo dell'acqua deve essere misurato mediante contatore, fornito esclusivamente dal Comune che, anche nel corso del contratto, ne stabilisce a suo criterio l'ubicazione, il tipo ed il calibro in relazione alla natura della fornitura, che l'Utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda di allacciamento.

Ogni Utente dovrà avere un contatore separato da quello degli altri utenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo. Le utenze devono essere tante quante sono le unità immobiliari e i contatori tanti quanti sono gli usi distinti da tariffe diverse.

Se per servire l'Utente si dovessero porre tubazioni su terreni terzi, il richiedente dovrà premunirsi dei necessari nulla osta dei proprietari dei terreni interessati.

ART. 12

CONTATORI DIVISIONALI

Nel caso di edifici esistenti con più utenze, il Comune si riserva la facoltà di installare un contatore generale, in prossimità del collettore di derivazione con più utenze, allo scopo di verificare i consumi complessivi rilevati dai singoli contatori divisionali. Qualora si riscontrino consumi maggiori rispetto alla sommatoria dei consumi rilevanti dai singoli contatori, il maggior consumo verrà ripartito, proporzionalmente ai consumi rilevati dai singoli contatori, sulla fatturazione delle singole utenze.

ART. 13 PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà del Comune, che ha facoltà di cambiare quando lo ritenga opportuno. Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'Utente, il Comune si riserva di addebitare all'Utente stesso le spese relative. Il costo di acquisto dei contatori e degli apparecchi per la lettura radio viene recuperato mediante l'ammortamento.

ART. 14 UBICAZIONE DEI CONTATORI

I contatori sono collocati di norma negli appositi pozzetti realizzati dal Comune su suolo pubblico, oppure, ove non possibile, dovranno essere collocati all'interno della proprietà privata in luogo sempre accessibile, nella posizione indicata dal Comune.


Solo in casi eccezionali è consentita l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici, nel locale contatore di cui al successivo articolo.

Prima del contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera, un giunto dielettrico se necessario, di norma un riduttore di pressione.

Dopo il contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera e una valvola di ritegno.

SCHEMA ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE

(N.B. I vari componenti devono essere installati secondo l'ordine in figura)



Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del misuratore a spese dell'Utente qualora esso per modifiche dei luoghi venga a trovarsi in posto poco adatto alle verifiche e alla conservazione dell'apparecchio. L'Utente ha l'obbligo di mantenere pulite e sgombre le nicchie dei misuratori e deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Tutti gli apparecchi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia punzonato a cura del Comune.

In caso di rifacimento della rete idrica in presenza di un unico allacciamento a servizio di più utenze, il Comune ove possibile provvederà alla separazione delle stesse con altrettanti allacciamenti alla rete; in tutti i casi non contemplati dal presente Regolamento la decisione spetterà all'organo comunale competente.

Di norma è fatto divieto all'Utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

Nel caso in cui sia necessario lo spostamento del contatore, l'Utente dovrà presentare apposita comunicazione allegando se ritenuto necessario dall'Ufficio Tecnico, estratto mappa con indicate le p.ed./p.f. interessate dall'intervento e planimetria con lo schema di allacciamento all'acquedotto.

ART.15 POZZETTO E LOCALE CONTATORE

Nel caso in cui il contatore non viene installato negli appositi pozzetti realizzati dal Comune sul suolo pubblico, il pozzetto o il locale contatore devono rispettare le caratteristiche tecniche descritte nel presente articolo.

Pozzetto contatore

I pozzetti ubicati nella proprietà dell'Utente a confine della stessa, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d'idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento, di un unico contatore, fino ad un diametro di 1" ½, devono essere di 1,00 x 0,80 x (h.) 1,20. Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori.

Le dimensioni del pozzetto sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

I terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'Utente o del proprietario del fabbricato servito, l'Utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'Utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dall'Ente gestore, sono a carico dell'Utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'Utente il quale risponde di eventuali danni.

Locale contatore

In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale del Comune.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'Utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'Utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto. L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

ART.16 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

Il contatore è installato dal Comune, se il pozzetto è situato su suolo pubblico oppure da personale tecnico di fiducia dell'Utente, in presenza di personale comunale; le spese di installazione sono totalmente a carico dell'Utente. L'Utente è responsabile di qualunque manomissione, guasto, furto, rottura del sigillo apposto al contatore.

ART. 17 VERBALI DEI CONTATORI

All'atto della messa in opera, della riapertura, della rimozione o della sostituzione del contatore verrà redatto apposito verbale, firmato dall'Utente se presente, su modulo predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo, l'ubicazione, il numero di matricola, il consumo registrato dal misuratore stesso e l'eventuale motivo in caso di sostituzione o rimozione. Una copia del verbale è consegnata all'Utente, se presente.

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'Utente, il Comune può addebitare la relativa spesa, il cui importo verrà determinato ed eventualmente aggiornato nel provvedimento di approvazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato.

I contatori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 18 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO E VERIFICA DEI CONTATORI

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, il Comune preli opportuni controlli, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo verificatosi nell'anno precedente o in mancanza, al consumo medio di analoga utenza.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore può presentare richiesta scritta al Comune, che dispone le opportune verifiche, anche avvalendosi dell'ausilio di laboratori specializzati.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente, le spese delle prove necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà l'eventuale conguaglio dei consumi limitatamente al periodo corrispondente alla fatturazione precedente il controllo del misuratore e alla fatturazione in corso, restando escluso ogni rimborso relativo al consumo misurato in periodi precedenti.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza dalla normativa vigente relativa ai contatori per acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica all'Utente.

ART. 19 PERDITE DOVUTE A ROTTURE DELL'IMPIANTO

In caso di perdite dovute a rotture o guasti delle condotte di competenza dell'Utente, quest'ultimo dovrà provvedere immediatamente a sue spese e con le prescrizioni che gli saranno formulate dall'Ufficio Tecnico comunale, alla riparazione del guasto, comunicando per iscritto l'avvenuta riparazione, comprovata da relativa documentazione.

Qualora l'Utente non provveda alla riparazione, è facoltà del Comune procedere direttamente o tramite ditta incaricata all'esecuzione della riparazione e le spese sostenute saranno interamente addebitate all'Utente stesso (in presenza di più utenze, la spesa sarà ripartita in parti uguali tra le stesse), oppure procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A/R.

Se la perdita, regolarmente accertata e tempestivamente riparata, non comporta deflusso d'acqua nella fognatura comunale delle acque nere e a condizione che il maggior consumo non sia stato causato da manomissioni o interventi dell'Utente non autorizzati, l'addebito in fattura viene calcolato nel seguente modo:

- il servizio di acquedotto verrà calcolato sull'intero consumo registrato dal contatore, applicando la tariffa in vigore al 100% sulla media dei consumi dei tre anni precedenti e ai metri cubi eccedenti tale limite, sarà applicata la tariffa relativa alla prima fascia di consumo ridotta del 70%;(nel caso di utenza in atto da meno di tre anni o di variazione del nucleo familiare o di attività, il consumo medio verrà calcolato in base al consumo di analoga utenza);
- i servizi di fognatura e di depurazione verranno calcolati applicando la tariffa in vigore al 100% sulla media dei consumi dei tre anni precedenti; (nel caso di utenza in atto da meno di tre anni o di variazione del nucleo familiare o di attività, il consumo medio verrà calcolato in base al consumo di analoga utenza).

TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE

ART. 20 MODALITA' PER LA FORNITURA

Le forniture di acqua potabile sono effettuate dai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, il richiedente, in possesso di idoneo titolo di proprietà o disponibilità dell'immobile, deve presentare richiesta al Comune su apposito modulo in bollo, specificando numero di utenze e tipologia d'uso tra quelli previsti dall'art. 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 11 comma 2 del presente Regolamento, allegando se ritenuto necessario dall'Ufficio Tecnico, estratto mappa con indicate le p.ed./p.f. interessate dall'intervento e planimetria con lo schema di allacciamento all'acquedotto.

Successivamente l'Ufficio Tecnico rilascerà apposita autorizzazione.

Nel caso in cui l'allacciamento interessi il suolo comunale, prima del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico, l'Utente deve depositare, a garanzia dell'esatto ripristino del suolo, apposita cauzione, che verrà poi restituita, su richiesta dell'interessato, dopo che sarà accertata la perfetta esecuzione delle opere di ripristino.

Nel caso in cui il richiedente per effettuare lo scavo abbia la necessità di fare interdire al traffico la sede stradale, dovrà preventivamente chiedere ed ottenere l'autorizzazione. Per tutta la durata dei lavori lo stesso dovrà corrispondere il canone di occupazione temporaneo del suolo pubblico. Fino a quando lo scavo non sarà coperto e la pavimentazione stradale ripristinata, il richiedente è responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi per sua colpa o negligenza.

ART. 21 STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ogni nuovo allacciamento, anche in caso di subentro, deve essere stipulato un regolare contratto di fornitura (in bollo), sottoscritto dall'Utente, su modulo predisposto dal Comune, nel quale sono indicati: generalità dell'Utente e del proprietario dell'immobile, tipologia e ubicazione dell'utenza, dati relativi al contatore. Una copia del contratto è consegnata all'Utente.

A carico dell'Utente, il Comune può applicare un importo a titolo di compenso per spese sostenute dal Comune per la posa del contatore, spese di stipula del contratto od altro, il cui ammontare verrà determinato ed eventualmente aggiornato nel provvedimento di approvazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato.

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'Utente, secondo le modalità di cui all'art. 27.

ART. 22 SUBENTRO/VOLTURA CONTRATTUALE

Per subentro si intende la riattivazione di un contatore idrico installato e sigillato, in quanto non utilizzato, mentre per voltura si intende la variazione dell'intestatario di un contratto già attivo, senza interruzione di erogazione del servizio idrico.

In entrambi i casi, il nuovo Utente dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura (in bollo), su modulo predisposto dal Comune, nel quale sono indicati: generalità dell'Utente e del proprietario dell'immobile, tipologia e ubicazione dell'utenza, dati relativi al contatore. Una copia del contratto è consegnata all'Utente.

A carico dell'Utente, il Comune può applicare un importo a titolo di compenso per spese contrattuali che saranno addebitate direttamente nella prima fattura, il cui ammontare verrà determinato ed eventualmente aggiornato nel provvedimento di approvazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato.

Il Comune provvederà all'apertura del contatore (in caso di subentro) o alla lettura del contatore (nel caso di voltura) entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

ART. 23 DISDETTA/CESSAZIONE CONTRATTUALE

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro Utente, deve presentare richiesta al Comune su apposito modulo predisposto dal Comune stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'Utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

A carico dell'Utente il Comune può applicare un importo a titolo di compenso per spese sostenute dal Comune per la chiusura e sigillatura del contatore, da addebitare direttamente nell'ultima fattura, il cui ammontare verrà determinato ed eventualmente aggiornato nel provvedimento di approvazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato.

Se l'Utente non provvederà a disdire il contratto di fornitura, resterà responsabile per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta, continuerà ad essere intestatario dell'utenza.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

ART. 24 FALLIMENTO/DECESSO UTENTE

Nel caso di fallimento dell'Utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura.

Nel caso di decesso dell'Utente, se permangono le stesse condizioni contrattuali in capo all'erede, quest'ultimo dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di subentrare a tutti gli effetti, per diritto di successione, nella titolarità del rapporto contrattuale esistente.

ART. 25 TARIFFE

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio.

Le tariffe sono determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, sulla base del modello tariffario predisposto dalla Giunta Provinciale (Testo Unico approvato con D.G.P. 2436 e 2437 del 09.11.2007) e costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile, tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nel rispetto dei criteri e principi definiti dalla Giunta provinciale d'intesa con la Rappresentanza dei Comuni.

In base al citato Testo Unico provinciale, la tariffa si compone di una quota fissa, a copertura dei costi fissi e indipendente dalla quantità di acqua erogata e di una quota variabile suddivisa in fasce di consumo, a copertura dei costi variabili e dipendente dalla quantità di acqua erogata. Per utenza si intende il titolare del contratto di fornitura che in linea di principio corrisponde all'esistenza del relativo contatore. Nel caso di contatore unico a servizio di più

utenze, la quota fissa e le fasce di consumo della quota variabile sono moltiplicate per il numero di utenze servite dallo stesso, come stabilito al punto 2 del Testo Unico provinciale.

Nel caso di modifiche del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti, sarà inteso che il Comune ne avrà data comunicazione all'Utente con la pubblicazione della relativa deliberazione.

ART. 26 EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita continuativamente; il Comune si riserva, però, per ragioni di ordine tecnico, di diminuire la pressione nelle ore notturne.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente, di norma con un preavviso di almeno 24 ore, gli utenti a mezzo di pubblico avviso. In questo caso come in quello di interruzione per riparazioni, rotture o guasti, senza preavviso, gli utenti non potranno reclamare indennità, riduzioni di pagamento ossia risarcimento per danni cagionati a seguito dell'interruzione dell'erogazione dell'acqua;

In caso di siccità o di altre cause di forza maggiore che non permettano la regolare erogazione dell'acqua dall'acquedotto comunale, il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire il divieto di utilizzo dell'acqua, e per usi non esclusivamente domestici consentirne l'uso in una determinata fascia d'orario.

ART. 27 LETTURA CONTATORI

La lettura dei contatori sarà eseguita dal Comune, secondo turni stabiliti dallo stesso.

L'Utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate, munite di distintivo di tessera di riconoscimento.

Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'Utente anche con l'utilizzo di mezzi informativi, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare in base a stime calcolate sui consumi registrati in precedenza o previsti (stima di 200 litri giornalieri a persona per uso domestico e media del consumo triennale di analoga utenza per gli altri usi) per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della successiva fatturazione.

ART. 28 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Comune provvederà alla fatturazione del corrispettivo dovuto e delle altre spettanze, in base ai consumi determinati sulla scorta del precedente articolo.

La fattura potrà contenere consumi effettivamente letti, o calcolati o comunicati al Comune in caso di autolettura.

L'Utente deve effettuare il pagamento nelle modalità ed entro i termini indicati nella fattura stessa.

In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il Comune invierà all'Utente apposito avviso, con intimazione ad adempiere entro un termine perentorio. Nel caso in cui, nonostante l'intimazione, il pagamento non venga effettuato, il Comune, tramite sollecito inviato con raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata), a titolo di risarcimento del danno finanziario arrecato, ha diritto di addebitare all'Utente moroso, oltre all'importo di quanto dovuto:

- gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso legale in vigore, incrementato di 5 punti percentuali, decorrenti dalla data di scadenza della fattura;
- le spese postali/di notifica sostenute dal Comune.

La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 60 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A/R, o notifica, addebitando la relativa spesa all'Utente stesso, fatta salva ogni altra ulteriore azione diretta al recupero coattivo del credito.

L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

Per poter riottenere la normale portata di servizio, l'Utente dovrà provvedere al versamento di tutte le spettanze dovute al Comune. Il Comune provvederà a ripristinare la portata di presa entro tre giorni lavorativi da quando avrà avuto notizia dell'avvenuto pagamento.

ART. 29 RATEAZIONE

Nel caso in cui l'Utente dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, può presentare istanza di rateazione dell'importo dovuto.

La rateazione è concessa alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima di n. 12 rate mensili decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento;
- applicazione degli interessi nella misura del tasso legale decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, con conseguente obbligo di immediato pagamento del debito residuo in un'unica soluzione;
- inesistenza di morosità relative a procedure di precedenti rateazioni.

L'istanza è valutata dal Funzionario Responsabile che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento viene sottoscritto per accettazione dall'Utente.

La rateazione verrà concessa solamente in caso di pagamenti dovuti superiori ad euro 1.000,00=; in casi particolari, e sentito il parere del Sindaco, potrà essere concessa la rateazione anche per importi minori.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento delle singole rate.

In casi particolari, la rateazione sarà concessa previa presentazione di garanzia con le modalità previste dall'art. 38 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

ART. 30 CONSUMI ABUSIVI

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura.

E' vietato all'Utente cedere o vendere a terzi, nemmeno in parte, l'acqua ad esso fornita.

L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data posteriore, nonché l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'Utente che utilizza l'acqua prima della stipulazione del contratto è tenuto al pagamento dei consumi rilevati. Nei suoi confronti può essere esercitato quanto stabilito dal successivo art. 34 comma 2.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

ART. 31 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi dall'uso domestico, previsti dal presente regolamento, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura.

ART. 32 FORNITURE PARTICOLARI

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

Per le concessioni ad uso cantiere, ad inizio lavori, dovrà essere installato il contatore; nel caso di cantieri per interventi edilizi su edifici esistenti, qualora gli stessi non siano abitati per il periodo dei lavori, l'Utente potrà chiedere che venga effettuata la lettura del contatore prima dell'inizio dei lavori e alla fine degli stessi. Le forniture ad uso cantiere non sono soggette al pagamento del canone di fognatura e depurazione per un massimo di 200 metri cubi complessivi. Dalla data di presentazione in Comune del certificato di fine lavori o dell'utilizzo dell'unità immobiliare se antecedente, saranno applicate le tariffe per il quale l'immobile è autorizzato, indipendentemente dalla completa fruizione dei 200 metri cubi esenti dal canone di fognatura e depurazione.

ART. 33 BOCCHIE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'Utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato provinciale Antincendi. Nel caso di variazioni, l'Utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune.

L'Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'Utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per l'utenza antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

Il Comune garantisce la portata ad esaurimento delle scorte presenti nei propri serbatoi di accumulo. Per il rispetto delle portate e pressioni previste dal progetto vistato dall'Ispettorato provinciale Antincendi, l'Utente dovrà attivarsi mediante pozzi o serbatoi privati con funzione antincendio.

ART. 34 SANZIONI PER MANOMISSIONI

La manomissione dei sigilli da parte dell'Utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata a/r, alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione da parte del Comune.

Chiunque frodi o manometta sigilli, contrassegni, saracinesche, fontanelle, idranti o qualsiasi altra parte dell'impianto, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto, può essere soggetto ad una sanzione variabile da 50,00 euro a 500,00 euro, salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

Della violazione commessa da minori, risponde chi ne esercita la patria potestà.

ART.35 SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si provvederà a norma del codice penale, saranno soggette a sanzioni da 50,00 euro a 500,00 euro le violazioni alle disposizioni del presente codice.

Le violazioni a carico dei privati saranno contestate e verbalizzate dagli organi di Polizia Municipale ed il verbale avrà corso come ogni altra violazione di polizia urbana come previsto dalla L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii..

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

ART. 36
OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione integrale nel modulo contrattuale.

L'Utente ha il diritto di ottenere copia o prendere visione dello stesso presso gli uffici municipali o sul sito istituzionale comunale.

ART. 37
APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 38
ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

Trascorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora l'Utente non abbia manifestato, mediante comunicazione scritta, la volontà di recesso dal contratto di fornitura, il nuovo Regolamento si intenderà accettato ed esplicherà la sua efficacia nei confronti di tutti gli Utenti.